

AVVISO PER I CURATORI FALLIMENTARI

PRONTUARIO ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

DEPOSITO DEL RAPPORTO RIEPILOGATIVO SEMESTRALE EX ART. 33 C.5 L.F.

nei casi in cui il Comitato di Creditori non è costituito

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE OPERATIVE

- art. 33, comma 5, L.F. *“Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti **possono** formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle **eventuali** osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. ... (omissis).”*
- art. 41, comma 4, L.F. *“In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, **provvede il giudice delegato.**”*
- In caso di assenza del comitato dei creditori il rapporto riepilogativo semestrale redatto dal Curatore deve essere comunque depositato al Registro delle Imprese nei termini fissati.
- Le funzioni del comitato dei creditori non costituito **possono** essere svolte dal giudice delegato.

Con l’obiettivo di **rendere più celeri e snelle le procedure di deposito del rapporto** semestrale presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Oristano, superando eventuali condizioni di incertezza nell’applicazione delle norme in argomento **nei casi in cui il Comitato dei Creditori non sia costituito;**

Preso atto che il Giudice Delegato appone, in forma telematica, un “Visto agli Atti”, che non costituisce formulazione di osservazioni scritte sui contenuti del Rapporto Riepilogativo;

Considerato che la norma non prevede altri soggetti che possano formulare osservazioni scritte;

si stabilisce che **il termine dei 15 giorni utili per la trasmissione telematica al Registro delle Imprese del Rapporto di cui al comma 5, art. 33 L.F., decorre dal giorno successivo alla data del deposito del Rapporto Riepilogativo Semestrale in Cancelleria.**

TUTTI I CURATORI FALLIMENTARI SONO INVITATI A RISPETTARE LE TEMPISTICHE SUINDICATE.

Il Conservatore
(Dott. Enrico Massidda)

**PROCEDURE PER
Deposito rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte (Società
e Imprese Individuali IN FALLIMENTO)
In caso di Comitato dei Creditori non costituito.**

Riferimenti normativi: combinato Art. 33 comma 5 L.F. e Art. 41 commi 3 e 4 L.F.

Soggetto obbligato: Il Curatore Fallimentare

Termine per il deposito al Registro Imprese:
entro 15 giorni successivi al deposito del Rapporto nella Cancelleria del Tribunale.

Allegato:

- copia del rapporto riepilogativo scansionata in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) oppure copia informatica (file) in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) delle attività svolte con i relativi allegati e il conto della gestione ed eventuale "Visto agli Atti" del Giudice Delegato
- copia della tracciabilità dei registri informatici attestante il depositato in Cancelleria.

MODULISTICA:

Società: modello S2, riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto – Rapporto Curatore – Deposito ex art. 33 c. 5 L.F." –

Impresa individuale: modello I2, riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto – Rapporto Curatore – Deposito ex art. 33 c. 5 L.F." –

Modello Note: dichiarazione del curatore attestante l'assenza del Comitato dei Creditori, la data del Rapporto e la data del deposito nella Cancelleria del Tribunale.

Codice Atto: A15

Diritti di segreteria: 10,00 euro

Imposta di bollo: esente

N.B.: Il termine decorre dalla data di deposito del Rapporto in Cancelleria.